



# CITTA' DI TUSA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### *Deliberazione del Consiglio Comunale*

*Delibera del registro N. 13 del 29/06/2026*

<b>Oggetto:</b>	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **20.04** e segg., nella sala delle adunanze Consiliari sita nel Centro Socio Culturale, del Comune suddetto, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione ordinaria, convocata con avviso scritto del 23.06.2026 prot. n. 8254, comunicato ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Rosaria Piscitello	Presente	Concetta Genovese	Presente
Mauro Miceli	Presente	Mario Longo	Presente
Santina Marinaro	Presente	Arcangelo Longo	Assente
Francesca Tudisca	Presente	Arcangelo Serruto	Presente
Vincenzo Matassa	Assente	Tommaso Dipollina	Presente

Assegnati n° 10	Presenti n° 8	In carica n° 10	Assenti n° 2
-----------------	---------------	-----------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Rosaria Piscitello nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna A. Testagrossa, la seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca - Ass.re Scattareggia - Ass.re Marguglio.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Longo Mario - Genovese Concetta – Dipollina Tommaso.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

**Vista** la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

**Vista** la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

**Vista** la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

**DATO ATTO** che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

La PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. Comunica che sulla proposta è pervenuto un emendamento, acquisito al protocollo comunale in data 29.6.2026 al n. 8403. Detto emendamento, articolato con le lettere A, B, C, D, E, F, è inammissibile poiché pervenuto domenica 28 giugno, un minuto dopo la mezzanotte. Il regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale prevede che gli emendamenti possono essere presentati nei due giorni precedenti la data della seduta e pertanto, dovevano pervenire entro il 27 giugno. Invita la Presidente della Commissione regolamenti ad illustrare l'argomento.

La consigliera MARINARO dà lettura del contenuto del documento che consegna per essere allegato al presente verbale.

La PRESIDENTE precisa che il regolamento è corredato dal verbale della Commissione regolamenti del 22.6.2026 e dal parere favorevole del Revisore dei conti.

Il consigliere SERRUTO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, precisa, nella qualità di componente della Commissione regolamenti, che non avendo potuto partecipare alla riunione della Commissione, ha ritenuto opportuno formulare delle proposte migliorative con gli emendamenti presentati.

La consigliera MARINARO, riottenuta la parola, precisa che è possibile delegare altro consigliere in seno alla Commissione qualora si è impossibilitati a partecipare.

Il consigliere SERRUTO, riottenuta la parola, precisa che essendo stato breve il termine della convocazione, non è stato possibile nominare un delegato. Preannuncia il voto contrario del gruppo poiché non è stato possibile modificare il regolamento secondo le proposte di modifica formulate.

La PRESIDENTE ringrazia la Commissione regolamenti per il lavoro svolto nella redazione del regolamento, che va incontro ai cittadini.

La consigliera GENOVESE, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, precisa che questo regolamento, come già detto dalla consigliera Marinaro, incentiva l'adempimento spontaneo dei cittadini al pagamento dei tributi e la rateizzazione del debito. Per questo motivo, il gruppo SiAmo Tusa esprime voto favorevole alla proposta.

La PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 6 – contrari n. 2.

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta. Dopo, mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione che viene approvata all'unanimità.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri come per legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei conti, giusto verbale n. 13 del 26.6.2026, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 8361;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Contabile dall'oggetto: "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali".

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.



# CITTA' DI TUSA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### *Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale*

---

n. 12 del 24/06/2026

**Proponente: Assessore - Giovanna Tiziana Scattareggia**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

**RICHIAMATO** l'art. 1 commi 102-110 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 che testualmente recita:

“102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato

*limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.*

**CONSIDERATO** che è interesse dell'Amministrazione aderire alla suddetta procedura adottando apposito Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, recependo le istanze della popolazione e facendo proprio lo spirito del legislatore nazionale;

**DATO ATTO** che la definizione agevolata si configura come strumento finalizzato a consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, consentendo nello stesso tempo all'Ente di incrementare la capacità di riscossione effettiva su crediti di difficile esigibilità, migliorando la qualità dei residui attivi e riducendo il contenzioso tributario, in un particolare momento di persistente crisi finanziaria;

**PRESO ATTO** che in diverse occasioni utenti e contribuenti hanno segnalato l'esigenza di ridurre sanzioni e interessi, al fine di affrontare il pagamento in maniera più sostenibile, soprattutto per i nuclei familiari che presentano fragilità economiche o discontinuità di reddito.

**CONSIDERATO** che l'agevolazione favorisce la regolarizzazione spontanea di posizioni arretrate non saldata per indisponibilità, nonché un minor impatto sociale derivante dall'azzeramento di sanzioni e interessi;

**RILEVATO** altresì che le imprese esistenti nel territorio potranno liberare risorse finanziarie che altrimenti sarebbero assorbite da sanzioni e interessi, nel favor per continuità operativa e regolarità amministrativa delle imprese con ritorni positivi in generale sull'economia territoriale;

**CONSIDERATO** che l'attivazione di una definizione agevolata, se ben comunicata e gestita, può generare un miglioramento nel rapporto tra contribuente e amministrazione, rafforzando la percezione di proporzionalità e ragionevolezza del prelievo, di trasparenza della gestione delle entrate e di disponibilità dell'Ente a favorire il rientro ordinato e responsabile delle posizioni non definite nel tempo;

**DATO ATTO** che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

**DATO ALTRESI' ATTO** che l'adesione alla definizione agevolata non determina impatto negativo sugli equilibri di bilancio, ma consente al contrario di recuperare crediti iscritti in bilancio che altrimenti rischierebbero di restare iscritti tra i residui attivi senza certezza effettiva di incasso, con conseguente necessità di elevati accantonamenti al FCDE;

**PRESO ATTO** che il recupero anche parziale di tali crediti migliorerà il saldo di competenza e di cassa, contribuendo al mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente.

**DATO ATTO** che lo schema di regolamento, composto da n. 25 articoli, è stato esitato favorevolmente dall'apposita Commissione regolamenti in data 22.6.2026, giusto verbale che si allega;

**DATO ATTO** che risultano rispettati i principi di legalità, capacità contributiva, autonomia finanziaria, uguaglianza e proporzionalità, insieme a quello di equilibrio di bilancio;

**RILEVATO** che la mancata adesione entro le tempistiche fissate e il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate comporterà la decadenza dalla definizione agevolata, con conseguente ripresa dell'integrale pretesa originaria, al netto di quanto già versato, che sarà imputato secondo le ordinarie disposizioni civilistiche;

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**DATO ATTO che** sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore dei Conti;

**RITENUTO** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali.

### **PROPONE**

- I. Di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante della presente;
- II. Di dare atto che la definizione agevolata si configura come strumento finalizzato a consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, consentendo nello stesso tempo all'Ente di incrementare la capacità di riscossione effettiva su crediti di difficile esigibilità, migliorando la qualità dei residui attivi e riducendo il contenzioso tributario, in un particolare momento di persistente crisi finanziaria;
- III. di approvare l'allegato Regolamento comunale, disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali composto da n. 25 articoli;
- IV. di dichiarare con successiva votazione l'immediata esecutività della deliberazione, stante la necessità di provvedere con gli ulteriori adempimenti.

### **Il Proponente**

Giovanna Tiziana Scattareggia  
(Firmato Digitalmente)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 12

Ufficio Proponente: **UFFICIO AREA CONTABILE**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AREA CONTABILE)

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art.183 comma 8, si attesta la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/06/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Antonietta Alfieri

## Parere Contabile

AREA CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 24/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonietta Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

**Il Consigliere Anziano  
Mauro Miceli**

---

**Il Presidente  
Rosaria Piscitello**

---

**Il Segretario Comunale  
Anna A. Testagrossa**

---

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.07.2026 al 17.07.2026.

Tusa, li 02/07/2026

**Il Segretario Comunale  
Anna A. Testagrossa**

---

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03.12.1991 n. 44;
- Diverrà esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Tusa, li 02/07/2026

**Il Segretario Comunale  
Anna A. Testagrossa**

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mauro MICELI in data 02/07/2026  
Anna Angela Testagrossa in data 02/07/2026  
Rosaria Piscitello in data 02/07/2026



COMUNE DI TUSA

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 11.00 e seguenti presso la Casa Comunale, si riunisce la Commissione per la revisione del regolamento del consiglio e dello statuto comunale per discutere:

- Schema Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali del Comune di Tusa, proposta dall'amministrazione.

Alla seduta risultano:

Présidente della Commissione	Marinaro Santina	Presente
Componente	Genovese Concetta	Presente
Componente	Serruto Arcangelo	Assente

Si procede con la lettura e l'esame dei singoli articoli dello Schema Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali del Comune di Tusa.

A conclusione dei lavori, la commissione approva il regolamento nel suo complesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alle ore 13:00 la seduta è sciolta.

Tusa, 22/06/2026

I Presenti:


<i>Presidente commissione</i>	
Componente	

Nell'anno 2026 il giorno 22 del mese di giugno è stato esaminato e licenziato il regolamento:

“Schema Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali” del Comune di Tusa”

Si rinvia all'area competente per le dovute formalità.

I componenti

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is a cursive name that appears to be 'S. Bellina'. The second signature is a shorter, more stylized cursive mark.



**CITTA' DI TUSA**  
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
COMUNALI**

## Sommario

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente .....	4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI .....	5
Articolo 8 - Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata .....	5
Articolo 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	5
Articolo 11 – Importi dovuti.....	5
Articolo 12 – Perfezionamento della definizione .....	6
Articolo 13 – Diniego della definizione .....	7
Articolo 14 – Sospensione del processo .....	7
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI .....	8
Articolo 15 - Oggetto del Regolamento.....	8
Articolo 16 – Oggetto della definizione agevolata .....	8
Articolo 17 – Conciliazione agevolata .....	8
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	9
Articolo 18 - Oggetto del Regolamento.....	9
Articolo 19 – Oggetto della definizione agevolata .....	9
Articolo 20 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	9
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI .....	11
Articolo 21 - Oggetto del Regolamento.....	11
Articolo 22 – Oggetto della definizione agevolata .....	11
Articolo 23 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata .....	11
Articolo 24 – Effetti della definizione agevolata.....	12
PARTE VI - EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE	
Articolo 25 – Entrata in vigore .....	12

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro settanta *giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente* comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso

Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro trenta giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro 30 giorni;
- b) da € 200,00 fino a 600,00 fino a 5 rate mensili  
da € 600,01 fino a 1.500,00 fino a 12 rate mensili  
da € 1.500,01 fino a 3.000,00 fino a 18 rate mensili  
da € 3.000,01 fino a 5.000,00 fino a 26 rate mensili  
da € 5.000,01 fino a 11.000,00 fino a 36 rate mensili  
da € 11.000,01 fino a 16.000,00 fino a 42 rate mensili  
da € 16.000,01 fino a 22.000,00 fino a 54 rate mensili  
da € 22.000,01 fino a 28.000,00 fino a 65 rate mensili  
oltre € 28.000,01 fino a 72 rate mensili

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00.

È esclusa la compensazione con eventuali crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e l'istanza presentata decade automaticamente. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La definizione agevolata può riguardare anche debiti già oggetto di rateizzazione, determinando la sospensione del piano di pagamento in essere e la sua sostituzione con il nuovo piano agevolato.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, anche di una sola rata:

- a) il debitore decade dalla definizione agevolata;
- b) il debito residuo è rideterminato al lordo di sanzioni e interessi;
- c) riprendono le ordinarie attività di riscossione;
- d) il debito non può essere oggetto di nuove rateizzazioni.

#### **Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune di Tusa relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo completo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

2. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

3. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

### **Articolo 8 - Oggetto del Regolamento**

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

### **Articolo 9 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende il Comune per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, nonché ogni altra entrata tributaria o patrimoniale.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 9 della presente Parte, deve essere presentata entro settanta giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

### **Articolo 11 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 9, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo,

qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

### **Articolo 12 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sono ammessi i seguenti pagamenti:

a) versamento unico: entro 30 giorni;

b) da € 200,00 fino a 600,00 fino a 5 rate mensili

da € 600,01 fino a 1.500,00 fino a 12 rate mensili

da € 1.500,01 fino a 3.000,00 fino a 18 rate mensili

da € 3.000,01 fino a 5.000,00 fino a 26 rate mensili

da € 5.000,01 fino a 11.000,00 fino a 36 rate mensili

da € 11.000,01 fino a 16.000,00 fino a 42 rate mensili

da € 16.000,01 fino a 22.000,00 fino a 54 rate mensili

da € 22.000,01 fino a 28.000,00 fino a 65 rate mensili

oltre € 28.000,01 fino a 72 rate mensili

La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati al tasso legale. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 10, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 11 non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 10, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

### **Articolo 13 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 10, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

### **Articolo 14 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 12. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

## **PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI**

### **Articolo 15 - Oggetto del Regolamento**

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

## **Articolo 16 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

## **Articolo 17 – Conciliazione agevolata**

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro 70 giorni dall'approvazione della delibera di adozione del Regolamento per la definizione agevolata, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 18 - Oggetto del Regolamento**

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 19 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali *e alle entrate patrimoniali*, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

## **Articolo 20 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 19, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 70 giorni successivi alla pubblicazione del presente Regolamento apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro trenta giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 30 giorni;

b) da € 200,00 fino a 600,00 fino a 5 rate mensili  
da € 600,01 fino a 1.500,00 fino a 12 rate mensili  
da € 1.500,01 fino a 3.000,00 fino a 18 rate mensili  
da € 3.000,01 fino a 5.000,00 fino a 26 rate mensili  
da € 5.000,01 fino a 11.000,00 fino a 36 rate mensili  
da € 11.000,01 fino a 16.000,00 fino a 42 rate mensili  
da € 16.000,01 fino a 22.000,00 fino a 54 rate mensili  
da € 22.000,01 fino a 28.000,00 fino a 65 rate mensili  
oltre € 28.000,01 fino a 72 rate mensili

3. La regolarizzazione di cui all'articolo 19 della presente Parte si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro 30 giorni oppure con il pagamento dell'ultima rata prevista e richiesta.

4. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

## **PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

### **Articolo 21 - Oggetto del Regolamento**

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU, il CUP e altre entrate patrimoniali, cumulativamente o singolarmente

## **Articolo 22 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo e delle entrate patrimoniali per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 23, comma 2.

## **Articolo 23 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 22 della presente parte del Regolamento, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il termine di 70 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento della definizione agevolata apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro 30 giorni dalla dichiarazione notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento anche rateale, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro 30 giorni;
- b) da € 200,00 fino a 600,00 fino a 5 rate mensili  
da € 600,01 fino a 1.500,00 fino a 12 rate mensili  
da € 1.500,01 fino a 3.000,00 fino a 18 rate mensili  
da € 3.000,01 fino a 5.000,00 fino a 26 rate mensili  
da € 5.000,01 fino a 11.000,00 fino a 36 rate mensili  
da € 11.000,01 fino a 16.000,00 fino a 42 rate mensili  
da € 16.000,01 fino a 22.000,00 fino a 54 rate mensili  
da € 22.000,01 fino a 28.000,00 fino a 65 rate mensili  
oltre € 28.000,01 fino a 72 rate mensili

3. Il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 20 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui al superiore comma, apposita dichiarazione, con le

modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet*, indicando altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

4 Nel caso delle entrate di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente Parte V, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

6. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 24 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

### **PARTE VI- EFFICACIA DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE**

#### **Articolo 25 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento acquista efficacia per tutte le entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Tusa, come specificate nelle singole superiori parti, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed è trasmesso, solo ai fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 gironi dalla pubblicazione.



# Comune di Tusa

Città Metropolitana di Messina

## ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 13 del 26 Giugno 2026

**Oggetto: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.**

### PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 12 del 24/06/2026, concernente **Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali**, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti relativi ad ingiunzioni di pagamento e derivanti da accertamenti divenuti esecutivi emessi entro il 31/12/2023;

Preso atto che il regolamento considerato consta di numero cinque tipologie agevolative:

- 1) Parte I: definizione agevolata entrate in riscossione coattiva;
- 2) Parte II: definizione agevolata delle liti pendenti;
- 3) Parte III: conciliazione agevolata dei ricorsi;
- 4) Parte IV: regolarizzazione omessi versamenti rateali;
- 5) Parte V: regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introduce la facoltà per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni), di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Considerato che tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia definizioni agevolate locali;

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

## VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che il regolamento:

- consente di rispettare, così come previsto dal comma 102, legge 199/2025, l'equilibrio di bilancio e attiene in particolare, ai crediti di difficile esigibilità;
- è stato predisposto, così come previsto dal comma 107, legge 199/2025, tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato con la Responsabile del Servizio Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica sia in termini di stock complessivo dei crediti potenzialmente definibili per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.496.150,28 (trattasi di residui attivi con esclusione delle sanzioni ed interessi non oggetto, pertanto, di stralcio alcuno) sia in termini di gettito stimato derivante dall'adesione che si aggirerebbe, prudenzialmente, intorno al 20% dell'ammontare complessivo previsto;
- individua correttamente il soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. n.446/1197 a cui l'ente ha affidato l'attività di riscossione nonché di cui all'art. 1, comma 691 Legge 147/2013 relativamente alla TARI e alla TARES;
- circoscrive correttamente il perimetro delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata (tributarie e patrimoniali) senza, tuttavia, esplicita esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali;
- è formulato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva;
- è coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate.

L'Organo di revisione ha altresì verificato che:

- le somme oggetto di stralcio (sanzioni/interessi) non risultano accantonate nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali;
- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di cui all'art. 162 TUEL;
- non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione, ferma restando la necessità di monitoraggio in sede di salvaguardia equilibri.
- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario in data 24/06/2026;
- in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, osserva che la misura anzidetta, al fine di agevolare l'adesione da parte di tutti ovvero gran parte dei debitori per i crediti dell'Ente di difficile esazione, deve essere comunicata e gestita efficacemente.

## CONCLUSIONE

Si esprime **parere favorevole** all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 composto di 25 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e finanze”.

IL REVISORE UNICO  
Firmato Salemi Dott. Giovanni

Firmato digitalmente da:

Giovanni Salemi

26/06/2026 09:30:16 UTC+0200

Buonasera a tutti,

porto oggi all'attenzione del Civico Consesso il regolamento per la definizione agevolata delle entrate del Comune di Tusa.

Il regolamento è stato predisposto dall'ufficio comunale competente ed esaminato dalla Commissione Regolamenti, ed è ora sottoposto a questo Consiglio per la sua approvazione.

Si tratta di uno strumento previsto dalla normativa nazionale che consente al Comune di affrontare in modo concreto e ordinato le posizioni debitorie pregresse, che spesso risultano difficilmente recuperabili con le procedure ordinarie.

L'obiettivo è duplice e molto chiaro:

da un lato rafforzare la capacità del Comune di Tusa di recuperare entrate già maturate; dall'altro offrire ai cittadini e alle attività economiche una reale possibilità di regolarizzare la propria posizione, in modo sostenibile e definito.

Il regolamento interviene su tutte le principali situazioni ancora aperte:

- riscossione coattiva;
- contenzioso tributario;
- conciliazione dei giudizi;
- rateizzazioni decadute;
- irregolarità su dichiarazioni e versamenti.

Si tratta quindi di un intervento organico che mette ordine al pregresso, riduce il contenzioso e migliora concretamente la capacità di riscossione del Comune di Tusa.

È una misura straordinaria prevista dalla legge, con regole definite e tempi certi, che consente di chiudere situazioni pendenti in modo trasparente ed equilibrato.

Per il Comune di Tusa significa maggiore certezza delle entrate e minori costi di gestione del contenzioso.

Per i cittadini significa la possibilità concreta di regolarizzare la propria posizione alle condizioni previste dalla normativa.

Per queste ragioni, nell'interesse dell'equilibrio finanziario del Comune di Tusa e della nostra comunità, invito il Civico Consesso ad esprimersi favorevolmente sull'approvazione del presente regolamento.

Grazie.

Presidente Commissione Regolamenti

